

FRANCIA: Vocaboli, simboli, polisemie. L'*affaire burkini**

di Felicita Calzavara**
(5 ottobre 2016)

Il Consiglio di Stato francese ha, con ordinanza del 26 agosto 2016, sospeso l'esecuzione dell'articolo 4.3 dell'ordinanza del 5 agosto del sindaco di Villeneuve-Loubet, secondo cui: «*Sur l'ensemble des secteurs de plage de la commune, l'accès à la baignade est interdit, du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d'une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d'hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. Le port de vêtements, pendant la baignade, ayant une connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement interdit sur les plages de la commune*».

Il Consiglio di Stato ha ribaltato il pronunciamento del Tribunale amministrativo di Nizza, ritenendo che le misure di sicurezza adottate dal sindaco di Villeneuve-Loubet fossero sproporzionate, non ravvisandosi un nesso consequenziale fondato tra l'abbigliamento controverso e la possibilità di turbative all'ordine pubblico. Non sussistendo rischi per l'ordine pubblico, l'emozione e l'inquietudine conseguenti agli attentati terroristici non sarebbero sufficienti a giustificare misure di sicurezza che hanno procurato lesioni a libertà fondamentali, come lamentato dai ricorrenti.

Il Tribunale amministrativo di Nizza aveva in precedenza (22 agosto) respinto i ricorsi della Lega dei diritti dell'uomo e di un'associazione contro l'islamofobia. Tra i motivi di ricorso era stata lamentata la lesione di libertà fondamentali, quali quella di manifestare le proprie convinzioni religiose, la libertà di abbigliamento, la libertà di circolazione. Inoltre, sono stati presi in considerazione concetti quali il rispetto del buonc costume, il principio di laicità, la tutela dell'ordine pubblico, le norme sull'igiene e la sicurezza della balneazione (come evocati nell'ordinanza comunale).

Il Tribunale aveva utilizzato, per confutare le motivazioni dei ricorrenti, un approccio basato essenzialmente sul principio di laicità, ma anche sulla tutela dell'ordine pubblico, sulla scorta della circostanza che immediatamente prima dell'adozione dell'ordinanza due terribili eventi – un attentato a Nizza e l'uccisione di un prete cattolico in Alta Normandia (a quanto risulta rivendicati dal terrorismo fondamentalista islamico) – avevano insanguinato la Francia.

Ciò ha indotto i giudici a reputare - in estrema sintesi - che non fosse ammissibile l'utilizzo di un capo di abbigliamento per attuare una condotta "ostentatoria" di convinzioni religiose *susceptibles d'être interprétées comme relevant de ce fondamentalisme religieux*, tanto più nelle spiagge, che, in uno Stato laico, devono rimanere un luogo di neutralità religiosa. Inoltre, secondo il Tribunale amministrativo, considerata la reazione emotiva agli eventi che hanno scosso la popolazione, l'utilizzo di tale abbigliamento avrebbe potuto concretizzare una forma di provocazione *de nature communautariste ou identitaire* tale da suscitare tensioni in grado di creare problemi di ordine pubblico e sicurezza.

Nell'articolo 4.3 dell'ordinanza comunale compaiono vari vocaboli e locuzioni, ma non viene espressamente nominato il c.d. *burkini* (o *burqini*, secondo il marchio registrato dalla stilista creatrice dell'indumento). La menzione viene effettuata dai ricorrenti e, poi, dal

* Scritto sottoposto a *referee*.

Tribunale amministrativo nelle motivazioni, in particolare per affermare che l'ordinanza aveva carattere generale e non operava discriminazioni tra simboli religiosi "ostentatori" proibiti, né tra uomini e donne, tutti egualmente destinatari del divieto (punto 27 dell'ordinanza).

Ciò troverebbe conferma in un'intervista radiofonica rilasciata alla BBC dal vicesindaco di Nizza, che avrebbe evidenziato come il divieto fosse rivolto, ad esempio, anche alle suore cattoliche (<http://www.ilpost.it/2016/08/26/abito-suora-burkini-spiagge-nizza/>). Appare comunque evidente che la stessa opinione pubblica, mossa da un non troppo latente pregiudizio, tende ad associare il divieto al costume da bagno utilizzato dalle donne di fede islamica e, stando a quanto riportato dai media, le sanzioni irrogate avrebbero colpito unicamente tale fattispecie. Del resto, la limitata vigenza del divieto non ha consentito particolari manifestazioni di fantasia da parte delle forze dell'ordine tenute a vigilare sull'osservanza dello stesso (un interessante test avrebbe potuto essere l'accesso alla spiaggia da parte di individui di sesso maschile che indossassero abbigliamento da passeggio - magari perché affetti da lupus eritematoso - compresa una felpa con raffigurato un crocifisso).

La Francia, come è noto, ha già dato luogo nel recente passato a iniziative che mettono in discussione i simboli identitari delle diverse culture che coesistono al suo interno. Ci si riferisce, in particolare al c.d. *affaire du foulard*, che ebbe inizio nel 1989 e condusse infine, dopo ampio dibattito, alla legge n. 228 del 2004, che vieta di indossare simboli religiosi nelle scuole pubbliche, ed alla ulteriore vicenda del *burqa*, che ha originato la legge n. 1192 del 2010 (per interdire la dissimulazione del volto nello spazio pubblico).

Il percorso francese di affermazione del principio di laicità - che prende avvio alla fine del 1800 e trova esplicita previsione nel testo della costituzione del 1946 - si è rivelato tortuoso e non scevro da ambiguità. Ciò si percepisce, ad esempio, nel "rapporto Stasi", della Commissione di riflessione sull'applicazione del principio di laicità nella Repubblica, istituita dal Presidente Chirac nel 2003 e prodromica alla citata legge del 2004 (<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000725.pdf>), in cui l'enfasi posta sul valore del principio di laicità dissimula la presa d'atto delle difficoltà incontrate dalle politiche di integrazione e le preoccupazioni per la sicurezza e l'ordine pubblico (sul punto, cfr. V. Acanfora, *Religione e Stato di diritto. Il caso francese*, in www.olir.it).

Il principio di laicità è, peraltro, concetto polisemico (come nota A. Di Giovine, *Democrazia e religione: spunti di sintesi*; v., altresì, E. Rossi, *Laicità e simboli religiosi*: entrambi in AIC, Convegno annuale, Napoli 26 e 27 ottobre 2007 *Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*) ed altrettanto polisemico è il termine "simbolo", anche se abbinato all'aggettivo "religioso" (cfr. A. Morelli, *Simboli, religioni e valori nelle democrazie costituzionali contemporanee*, in *Forum di Quaderni costituzionali*).

In un contesto talmente sensibile, esasperato dal crescendo dei conflitti identitari, l'adozione di iniziative di carattere repressivo non può che recare con sé il germe della compressione di libertà fondamentali.

Ad esempio, il passaggio dell'ordinanza del Tribunale amministrativo "*même si certaines femmes de confession musulmane déclarent porter, selon leur bon gré, le vêtement dit « burkini », pour afficher simplement leur religiosité, ce dernier, qui a pour objet de ne pas exposer le corps de la femme comme il a été dit à l'audience, peut toutefois être également analysé comme l'expression d'un effacement de celle-ci et un abaissement de*

sa place qui n'est pas conforme à son statut dans une société démocratique" sembra a prima vista orientato ad affermare la tutela della dignità della donna.

Almeno sin dal dibattito che ha condotto alle leggi del 2004 e del 2010, in Francia (e non solo) ci si è interrogati sul significato di sottomissione della donna nella cultura islamica sotteso all'utilizzo di uno strumento che nasconde il suo corpo ad occhi estranei, ritenendo fosse dovere della Repubblica opporsi a tale costrizione. Tuttavia, come può tale atteggiamento interdittivo non ledere la libertà di coloro che scelgono liberamente di utilizzare il velo quale simbolo della propria identità religiosa? In altre parole, anche ammettendo che l'uso del velo avvenga sempre per imposizione, l'intento di opporsi alla discriminazione tra sessi fino a dove può spingersi senza dar luogo a discriminazioni ulteriori (o a ulteriori emarginazioni, come rileva E. Olivito, *Laicità e simboli religiosi nella sfera pubblica: esperienze a confronto*, in *Diritto pubblico*, 2004, p. 574)?

Sia il citato rapporto Stasi che il rapporto Gérin-Raoult del 2010 hanno preso ampiamente in considerazione i profili della discriminazione di genere, fino a menzionare il disagio provato dalle giovani studentesse che, rifiutando di indossare il velo a scuola, sono sottoposte ad atteggiamenti vessatori da parte del nucleo familiare, mentre, indossandolo, possono subire lo scherno dei loro compagni.

Di conseguenza, quindi, lo Stato francese avrebbe inteso adottare un atteggiamento paternalistico, mediante il quale l'affermazione dei conclamati valori repubblicani, tra i quali figura sicuramente l'eguaglianza tra uomo e donna, conduce a contrastare le pratiche che minacciano la dignità e l'eguaglianza tra i sessi, quale la costrizione all'adozione del velo islamico (in tal senso la risoluzione dell'Assemblea nazionale dell'11 maggio 2010 *sur l'attachement au respect des valeurs républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte*).

Ma il rischio di paradossi (lì evidenza E. Dieni, *Simboli, religioni, regole e paradossi*, in www.olir.it) e stereotipi è dietro l'angolo. Occorre tenere presente la poliedricità dovuta sia alle divisioni e correnti dell'islamismo, sia alle diverse connotazioni che l'islamismo assume nei differenti Stati; ne risulta una varietà di realtà musulmane, per collocazione geografica o per contesto socio-culturale (spesso caratterizzato da una situazione di sottosviluppo economico), poi ulteriormente amplificata per effetto dei flussi migratori.

Avendo presente ciò, non si può adottare una visione uniformizzante del soggetto "donna musulmana", sia pure a fronte della innegabile posizione di supremazia maschile presente nella tradizione islamica. Di conseguenza, occorrerebbe evitare di ricondurre sistematicamente taluni atteggiamenti a forme di imposizione esterna ed ammettere la possibilità che le donne abbiano liberamente determinato le scelte concernenti le proprie convinzioni spirituali, sia pure in ossequio alla matrice tradizionalista e rigorista di cui sono comunque impregnate le culture islamiche (a tal riguardo, cfr. le relazioni di A. Lamrabet in occasione del convegno di Sanremo, 12 maggio 2012, *Islam e femminismo – stereotipi occidentali e complessità dell'universo femminile islamico*, rinvenibili in <http://casa-africa.blogspot.it/2012/07/relazioni-asma-lamambret.html?m=1>).

E quindi proprio in Francia, in nome di un così radicato principio di laicità (da intendersi come neutralità; v., al riguardo, la ricostruzione di G. Brunelli, *Simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa: le regole della neutralità*, in AIC, Convegno annuale, *Problemi pratici della laicità*, cit.) dovrebbe effettuarsi un adeguato e non ipocrita bilanciamento degli interessi in gioco per limitare le ingerenze da parte dei poteri pubblici nei confronti dell'utilizzo di simboli identitari (se vi è lesione della dignità della donna nel

caso che le si imponga di indossare un capo di abbigliamento, vi è lesione anche nel caso in cui le si vieti di indossarlo). Cautele che non sembrano, evidentemente, essere state tenute presenti né dai sindaci che hanno adottato le ordinanze in questione, né dal Tribunale amministrativo che ha ritenuto prevalenti altre esigenze.

** Dottore di ricerca in diritto costituzionale italiano ed europeo – Università di Verona

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali